



**HAL**  
open science

## Vico e la politica del diritto nella Napoli dei Lumi

Raffaele Ruggiero

► **To cite this version:**

Raffaele Ruggiero. Vico e la politica del diritto nella Napoli dei Lumi. Polis e Polemos. Giambattista Vico e il pensiero politico, pp.217-238, 2022, 9788857585895. hal-03643725v2

**HAL Id: hal-03643725**

**<https://amu.hal.science/hal-03643725v2>**

Submitted on 27 Jan 2023

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

# POLIS E POLEMOS

Giambattista Vico  
e il pensiero politico

a cura di Gennaro Maria Barbuto e Giovanni Scarpato

 MIMESIS

Questa pubblicazione è stata realizzata con il parziale contributo del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

MIMESIS EDIZIONI (Milano – Udine)  
[www.mimesisedizioni.it](http://www.mimesisedizioni.it)  
[mimesis@mimesisedizioni.it](mailto:mimesis@mimesisedizioni.it)

Collana: *Percorsi di confine*, n. 31  
Isbn: 9788857585895

© 2022 – MIM EDIZIONI SRL  
Via Monfalcone, 17/19 – 20099  
Sesto San Giovanni (MI)  
Phone: +39 02 24861657 / 24416383

# INDICE

INTRODUZIONE 9

## I RIFLESSIONI SU GIAMBATTISTA VICO

*Biagio de Giovanni*  
RACCONTO ESISTENZIALE SULLA SCIENZA NUOVA 15

*Giuseppe Cacciatore*  
L'ORDINE DELLA "COMUNITÀ" E IL SENSO COMUNE  
DELLA "DIFFERENZA" 23

*Manuela Sanna*  
LA METAFORA DEL "PASTORE DE' POPOLI"  
NELLE REPUBBLICHE EROICHE 35

*Gennaro Maria Barbuto*  
VICO E LA GRANDEZZA DI ROMA 51

*Andrea Suggi*  
SUL FONDAMENTO DELLE LEGGI.  
CAMPANELLA E VICO IN UN GIOCO DI SPECCHI 73

*Fabrizio Lomonaco*  
«SENSO COMUNE» E MONDO DELLE NAZIONI 97

*Enrico Nuzzo*  
CONCEZIONI E FIGURE DEL TEMPO E SEQUENZE TEMPORALI IN VICO.  
ATTORNO A TEMPO E POLITICA NELLA RIFLESSIONE VICHIANA 115



II  
MOMENTI DELLA RICEZIONE DI VICO  
E SUOI INTERPRETI

<i>Giovanni Scarpato</i> VICO E LE ARTI DELLA DISSIMULAZIONE	175
<i>Monica Riccio</i> POLITICA <i>AL PRESENTE</i> E PRESENZA VICHIANA NELL'ILLUMINISMO NAPOLETANO	197
<i>Raffaele Ruggiero</i> VICO E LA POLITICA DEL DIRITTO NELLA NAPOLI DEI LUMI	217
<i>Pierre Girard</i> LES CONDITIONS DE L'ANTHROPOLOGIE POLITIQUE CHEZ VICO ET GENOVESI	239
<i>Alberto Clerici</i> TRA VICO E VATTEL. LA GUERRA DEI SETTE ANNI E LE <i>CONQUISTE CELEBRI</i> DI APPIANO BUONAFEDE	267
<i>Donghyum Lim</i> A CONCEPTUAL AND TACTICAL USE OF CHINESE CIVILISATION IN THE WRITINGS OF VOLTAIRE, MONTESQUIEU AND VICO	287
<i>Maurizio Martirano</i> RELIGIONE E FILOSOFIA CIVILE: INFLUENZE VICHIANE TRA ROMAGNOSI E ROSMINI	303
<i>Roberto Evangelista</i> L'OCCASIONE DELLA POLITICA. NATURA E PROVVIDENZA NEL VICO DI NICOLA BADALONI	327
<i>Maurizio Griffò</i> LA PRESENZA DI G.B. VICO NELLA RIFLESSIONE DI CARLO ANTONI	345





RAFFAELE RUGGIERO

## VICO E LA POLITICA DEL DIRITTO NELLA NAPOLI DEI LUMI

Aix Marseille Université, CAER; Aix-en-Provence, France

La vita di Vico attraversa per intero la fase più acuta nella crisi istituzionale e politica del Regno di Napoli, e in generale di tutti i Paesi europei, tra la fine del XVII e il XVIII secolo. Il duraturo impegno dedicato dal filosofo napoletano allo studio delle scienze giuridiche non derivò soltanto da esigenze o opportunità, poi sfumate, di carriera accademica, ma da una presa di posizione assai precisa e consapevole nella politica del diritto dei suoi tempi, con la proposta di soluzioni in linea con l'elaborazione del suo pensiero, in sintonia con il dibattito culturale del suo tempo, ed eventualmente suscettibili di concretarsi in strumenti di risposta istituzionale. La presa di coscienza da parte di Vico del complesso coacervo di problemi politici che minavano ogni prospettiva di sviluppo nella Napoli dei suoi tempi nacque sul terreno della sua cultura ed esperienza giuridica, e nella stessa *humus* il filosofo trovò gli strumenti per la costruzione di possibili percorsi alternativi, senza che un tale carattere giuridico esaurisse la portata filosofica delle sue proposte, ma anche senza spogliare la politicità della sua visione di un radicamento intrinseco nella *scientia iuris*<sup>1</sup>.

L'acuta percezione di un disagio crescente, sia sul piano sociale che su quello culturale, rispetto al magmatico disordine ordinamentale del viceregno (peraltro ancora irrisolto dopo l'ascesa al trono napoletano di Carlo di Borbone) è trasparente nelle prime pagine della *Vita*, dove il filosofo – sottolineando il carattere personale e autonomo del proprio percorso di formazione, nelle discipline filosofiche come in quelle giuridiche – condanna ad un tempo lo «strepito del foro» come l'assenza di «principî» nella labirintica e disorganica casistica della giurisprudenza consiliare insegnata nelle università del tempo.

[...] applicato poi dal padre agli studi legali, tra per la vicinanza e molto più per la celebrità del lettore, fu mandato da don Francesco Verde – appo il quale trattenutosi due soli mesi in lezioni tutte ripiene di casi della pratica piú

---

1 Si rinvia complessivamente a Ruggiero (2010) e Lomonaco (2018).



minuta dell'uno e dell'altro fòro e de' quali il giovanetto non vedeva i principi, siccome quello che dalla metafisica aveva già incominciato a formare la mente universale e ragionar de' particolari per assiomi o sien massime, – disse al padre che esso non voleva andarvi più ad imparare, perché dal Verde esso sentiva di nulla apprendere [...]. Or, nel rincontrare particolarmente i luoghi della civile, egli sentiva un sommo piacere in due cose: una in riflettere nelle somme delle leggi dagli acuti interpreti astratti in massime generali di giusto i particolari motivi dell'equità ch'avevano i giureconsulti e gl'imperadori avvertiti per la giustizia delle cause: la qual cosa l'affezionò agl'interpreti antichi che poi avverti e giudicò essere i filosofi dell'equità naturale; l'altra in osservare con quanta diligenza i giureconsulti medesimi esaminavano le parole delle leggi, de' decreti del senato e degli editti de' pretori che interpretano: la qual cosa il conciliò agl'interpreti eruditi, che poi avverti ed estimò essere puri storici del dritto civile romano (*Vita*, pp. 8-10).

Com'è noto, Vico ricostruisce il proprio percorso autobiografico non solo enfatizzando la formazione autodidattica, ma orientandola verso un traguardo finalistico, in vista del quale gli anni di studio giovanile sono narrati come tappe evolutive di un disegno inteso a determinare la «sua tale e non altra riuscita di litterato» (*Vita*, p. 7)<sup>2</sup>. In questi cenni ai suoi studi universitari, certo coloriti da una certa enfasi (dacché non è credibile che «una sola volta egli si portò nella regia università degli studi», p. 8), la prospettiva teleologica è però nutrita da una precisa consapevolezza critica, da una diagnosi sulla decadenza della cultura (e delle prassi) giuridiche, che si dispiegherà compiutamente all'altezza del capitolo XI del *De ratione*<sup>3</sup>. Il rifiuto della casistica e dello studio mnemonico dei *consilia* non è fondato solo sulla ricerca di presupposti metafisici, ma anche su una precisa consapevolezza storica e filologica della scienza giuridica: l'edificio sistematico del diritto antico, considerato quale struttura realizzata progressivamente, in virtù dell'attività scientifica prodotta «dagli acuti interpreti» sul dettato normativo (le costituzioni degli «imperadori») e sull'elaborazione dottrinale (l'opera dei «giureconsulti»). Nella stringata prosa biografica, Vico – pur anticipando ai suoi anni giovanili una consapevolezza probabilmente maturata invece più lentamente nel corso della sua ricerca – già offre tutti gli elementi per indirizzare il necessario lavoro di riordino istituzionale,

2 Battistini (2019).

3 È significativo che Vico anticipi qui, cioè agli anni ottanta del Seicento e al momento dei suoi propri studi universitari, quella che sarà non solo una presa di posizione sulla *ratio studiorum* assunta in occasione dell'orazione inaugurale dell'ottobre 1708, ma soprattutto l'ampliamento in senso spiccatamente giuridico del proprio discorso, in vista dell'edizione a stampa di quel testo nel febbraio 1709. Cfr. Ruggiero (2001), pp. 171-232.

così necessario alla società del suo tempo: un'azione che si vuole in primo luogo intellettuale e culturale (opera di «acuti interpreti», appunto) e capace di incidere in pari tempo sulle fonti del diritto e sull'elaborazione giurisprudenziale. Una considerazione del problema in prospettiva storica non scissa peraltro dall'attenzione filologico-linguistica al dettato normativo, un punto di vista che contribuisce a porre al centro dell'attenzione la funzione dell'interprete e, come vedremo, a incardinare il processo di riforma ordinamentale sul carattere creativo dell'*interpretatio iuris*.

Si profila così per il futuro filosofo, ma qui autoritratto in precoce postura di giurista in formazione, una scelta di campo manifesta dalla triplice e differente accezione con cui la parola «interpreti» viene usata nel volgere di pochi righi. La prima ricorrenza degli «acuti interpreti» rinvia alla Compilazione, di cui si sottolinea la procedura intellettuale sottesa alla formalizzazione normativa: «astrarre in massime generali di giusto i particolari motivi dell'equità», dunque ricavare dal concreto vivere del diritto nelle «cause», dagli strumenti impiegati per dare soluzioni «eque» al contenzioso, quei principî generali che innervano l'ordinamento, gli conferiscono la stabilità di un sistema. Viene poi evocata un'«affezione» del giovane Vico per gli «interpreti antichi», e Andrea Battistini nel suo commento rinviava naturalmente a *De ratione* XI per identificare questi «antichi» come Glossatori e Commentatori, congiunti probabilmente in «un'endiadi attinta a Grozio»<sup>4</sup>. L'attività propria di questi giuristi «antichi», cioè medievali, è designata come una «filosofia dell'equità naturale», cioè ancora una volta la capacità di astrarre principî generali e strutturanti («massime generali di giusto») a partire dai «particolari motivi di equità», dove non solo si designa il concreto svolgersi sociale del traffico economico-giuridico come «particolare», ma si offre una particolare nozione di equità, intesa non come principio ma come strumento concreto, rimedio apprestato alla soluzione di una singola e specifica controversia, in aderenza precipua al caso in oggetto; un'equità non astratta e non generale, ma dinamica e operativa nel suo adeguarsi a bisogni determinati<sup>5</sup>. Il terzo e ultimo aspetto,

4 Battistini (1990), p. 1249.

5 Sull'equità del «regolo di Lesbo», com'è noto, Vico tornerà in *De ratione*, cap. VII (Vico, 1990, pp. 130-133); cfr. Giarrizzo (1981), pp. 143-174. Su tale tema, soprattutto in relazione al valore da attribuirsi al patrimonio dottrinario e di decisioni giurisdizionali nell'ottica di Vico si veda Miletta (2020), pp. 74-76. Si osservi che nel passaggio della *Vita* che stiamo esaminando la parola «equità» viene anch'essa impiegata in due accezioni differenti: i «particolari motivi dell'equità» rinviano a specifici rimedi equitativi apprestati a singole questioni giuridiche; l'«equità naturale», di cui i giuristi medievali seppero farsi «filosofi», è invece un sinonimo di diritto naturale, ma considerato da un punto di vista intellettuale, come sistema



quello filologico, legato all'attenzione linguistica per «le parole delle leggi», indusse Vico ad affiancarsi agli «interpreti eruditi», designati come «puri storici del diritto civile romano»: anche in questo caso, sulla scia di *De ratione* XI, cioè di sviluppi dell'elaborazione vichiana certo successivi agli anni della sua formazione universitaria, è evidente identificare questi «eruditi» con gli esponenti della scuola culta, e dell'umanesimo giuridico che si richiama all'attività di Alciato. Anche la duplice definizione di «filosofi dell'equità naturale» per i giuristi medievali e di «storici del diritto civile romano» per gli umanisti anticipa qui la *coniunctio* tra filologia e filosofia, che è naturalmente il traguardo della *Scienza nuova* e il risultato della riflessione più matura di Vico.

L'aver sottolineato come una simile prospettiva, che Vico ascrive come già presente e orientativa fin dai suoi anni giovanili e in particolare fin dagli anni ottanta-novanta del Seicento, sia in realtà il frutto di un progressivo evolvere dei suoi studi e il prodotto di letture svolte in un serrato dialogo dialettico con la cultura del suo tempo non mira soltanto a mostrare le posture letterarie dell'autobiografo, peraltro tipiche nella tradizione settecentesca del genere<sup>6</sup>, ma ci permette di individuare nell'ambito di quale acceso dibattito, tali prese di posizione si ascrivano. L'intero passaggio che stiamo esaminando si interroga sulla questione dell'astrazione giuridica e aggredisce questa problematica nozione da almeno due punti di vista: nella prima ricorrenza si tratta delle «massime generali di giusto» ricavate per astrazione dai «particolari motivi di equità», nel secondo caso dei principi di «equità naturale» riconosciuti dai giuristi medievali, che perciò meritano la qualifica di «filosofi», a partire dalla loro attività di interpreti esercitata sul patrimonio del diritto antico globalmente inteso, sul piano normativo («gl'imperadori») e su quello giurisprudenziale («i giureconsulti»). Dietro lo stringato e in parte anacronistico dettato autobiografico, è evidente la polemica di Vico contro i giusnaturalisti moderni, ma soprattutto è qui da rilevarsi una prospettiva sul diritto e sul disordine giuridico nel suo tempo che muove dai medesimi presupposti problematici che ani-

---

di principi che è possibile astrarre, in virtù di un'operazione teoretica, dall'analisi della casistica. Come vedremo quest'operazione teoretica si configura a un tempo come conoscitiva e creativa, perché si fonda sull'intelligenza di casi specifici e sull'elaborazione di principi generali. Tale duplice accezione sarà chiarita da Vico all'altezza del *De uno* (1720), e l'aver anticipato qui, ai suoi anni di formazione come studente universitario di diritto, la propria percezione di simili problemi, sottolinea l'orientamento teleologico della scrittura autobiografica.

6 Battistini (2020), pp. 7 e 9.

mavano la ricerca di Domat<sup>7</sup>, ma si orienta verso soluzioni diverse. Il necessario riordino del labirinto normativo progressivamente accresciutosi sul tronco del diritto comune europeo non poteva che passare attraverso il recupero di principî fondanti dell'ordinamento. La soluzione proposta da Vico per l'identificazione di tali cardini strutturanti consiste nell'«astrarre massime generali di giusto» a partire dai «particolari motivi dell'equità [...] avvertiti per la giustizia delle cause». L'astrazione qui presa in considerazione è certo un'operazione intellettuale, ma non interamente equiparabile alla riduzione modellizzante di un'esperienza molteplice, come potrebbe configurarsi in altri ambiti dello scibile umano<sup>8</sup>. Una cartografia che riconducesse il diritto da vasto oceano terrificante a un mare navigabile in tutta sicurezza era un'istanza (e un'immagine) che animava la *Nova methodus discendae docendaeque iurisprudentiae* leibniziana del 1667, ma questa prospettiva non sembra soddisfare interamente il filosofo napoletano, che si mostra invece cosciente ad un tempo dell'esigenza di prendere in conto quel vasto oceano di norme nella sua realtà e interezza, come pure dell'antiorità, della pre-esistenza di quell'insieme di rapporti giuridici rispetto all'autorità che li determina<sup>9</sup>. Vico scrive chiaramente che questa astrazione non può che avere come materiale di base e muovere dall'insieme della normativa e dell'elaborazione giurisprudenziale esistenti, ne esige una presa in conto integrale: seppure tali idee non erano forse così definite al momento degli studi universitari qui rievocati, certo lo furono nei primi anni venti del Settecento, quando queste pagine autobiografiche furono scritte nei mesi che separano il compimento del *Diritto universale* dall'elaborazione della *Scienza nuova* del 1725. L'approccio di Vico è dunque orientato a un'astrazione che non cancelli i tratti originari del diritto come esperienza storica e politica, che non sovrapponga principî necessari ma esteriori alla costruzione di un edificio di norme evolutosi lungo le pieghe del tempo in risposta alle esigenze concrete della società<sup>10</sup>. L'astrazione qui evocata viene, per così dire, 'dal basso', quei «particolari motivi dell'equità [...] avvertiti per la giustizia delle cause»

7 Domat com'è noto viene evocato, senza farne il nome, nel *proloquium* del *De uno*, dove è oggetto di un giudizio piuttosto severo: «Nam quae duo ingentia volumina gallice conscripta nuper edita jurisprudentiam docere hac via et ratione in frontispicio magnifice pollicentur, re ipsa id praestant magis methodo, qua aliena inventa apposite ad memoria concinnantur, quam qua nova vera inveniuntur ad scientiam» (Vico, 2019, p. 32). L'identificazione di Domat fu segnalata da Benvenuto Donati nel 1923: cfr. Ruggiero (2010), pp. 62-63.

8 Bretone (1998), pp. 3-16.

9 Bretone (2004), pp. 73-74.

10 Ivi, pp. 91-97.

non sono le riprove di principî pre-stabiliti di un *ordre naturel*, ma pre-esistono, nella loro singolare realtà, al sistema che li organizza.

Le conseguenze pratiche di una simile opzione intellettuale non tarderanno a farsi avvertire allorché il giovane Vico «volle applicarsi ai tribunali» (*Vita*, p. 10), intraprendere cioè la carriera forense, con un certo successo se – stando al dettato autobiografico – riuscì a difendere vittoriosamente suo padre in un contenzioso commerciale. E tuttavia, nonostante l'avvio promettente, un disagio si rese presto evidente, e ancora una volta esso è strettamente collegato dall'autobiografo, che si fa interprete a posteriori del proprio percorso intellettuale, a una scelta di carattere culturale, a una precisa adesione filosofica:

Ma quindi, come da assai molti simili argomenti, si può facilmente intendere che uomini in altre parti del sapere ben avviati, in altre si raggirino in miserevoli errori per difetto che non sono guidati e condotti da una sapienza intiera e che si corrisponda in tutte le parti. [...] Andava egli frattanto a perdere la delicata complessione in mal d'eticia, ed eran a lui in troppe angustie ridotte le famigliari fortune, ed aveva un ardente desiderio di ozio per seguitare i suoi studi, e l'animo abborriva grandemente dallo strepito del fòro, quando portò la buona occasione che, dentro una libreria ... (*Vita*, pp. 10-12).

Nel momento dell'avvio alla professione legale, non solo Vico ribadisce l'esigenza di «una sapienza intiera», come unico rimedio al «raggirarsi in miserevoli errori», ma sottolinea a qual punto egli «abborriva grandemente dallo strepito del fòro»; per poi concludere il quadro – con sapiente uso della retorica barocca dell'occasione – riferendo l'incontro fortuito in una libreria, incontro da cui deriverà il suo impiego come precettore presso Domenico Rocca, e il proseguimento dei suoi studi nel romitorio cilentano di Vatolla, da cui il filosofo pretenderà di essere tornato a Napoli dopo circa nove anni «come forestiero nella sua patria» (*Vita*, p. 23).

Nelle tappe di questo percorso si può ancora una volta sottolineare come Vico anticipi qui l'esigenza di una «sapienza intiera», cioè di un organico sistema delle conoscenze che strutturi efficacemente la ricerca scientifica, la formazione universitaria, l'orientamento politico della società: una tesi che in realtà si manifesterà con tale chiarezza e completezza solo all'altezza del 1708-09 e della dissertazione *De nostri temporis studiorum ratione*, la prima, tra le orazioni inaugurali pronunciate annualmente dal professore di retorica dello Studio napoletano, che egli stesso giudicherà sufficientemente matura per poter essere data alle stampe, con opportuni accrescimenti che riguardavano, significativamente, proprio il capitolo XI dedicato alla giurisprudenza. Occorre parimenti rilevare come la retorica

barocca padroneggiata da Vico gli permetta di tratteggiare due aspetti topici negli esordî di una carriera filosofica: l'opzione per l'«ozio» necessario a «seguire i suoi studi» nell'isolamento e nella concentrazione, opposto allo «strepito del fòro», e il carattere fortuito della «buona occasione» (l'incontro in un luogo altrettanto topico, la libreria) che rese possibile quel ritiro studioso.

Ma se quell'allontanamento dalla carriera forense designa una scelta per la professione filosofica e traccia il percorso della «sua tale e non altra riuscita di letterato» (*Vita*, p. 7), come programmaticamente l'autobiografo preannuncia fin dall'inizio, in polemica con Cartesio, è parimenti vero che essa interviene in una fase di traumatica oscillazione politica, con i ceti dirigenti del vicereame in aperta frattura.

Gli anni che idealmente vanno dal 1693-94, quando Vico presumibilmente completò i propri studi giuridici universitari, proseguendo fino all'ottenimento della cattedra di retorica nel 1698, per giungere quindi ancora al 1708 con la settima orazione inaugurale, il *De ratione*, poi pubblicata nel febbraio dell'anno successivo, sono segnati dall'emergere di eterogenee spinte politiche nell'incertezza della successione di Carlo II di Spagna. Il ceto togato, cioè le alte magistrature di ispirazione progressista e anticurialista, che avevano fin lì condotto una politica giurisdizionalista e di svecchiamento istituzionale, sembravano in larga misura riconoscersi nelle figure di Serafino Biscardi e più tardi di Gaetano Argento, e proseguire idealmente il magistero di quel primo cartesiano napoletano che era stato Francesco D'Andrea. Questa élite dirigente, che aveva assicurato la linea di continuità dopo il 1648 e che faceva perno sulle corti supreme dello stato, propendeva per una soluzione nel segno della continuità spagnola. Su un diverso versante, la nobiltà feudale spingeva per una restaurazione dei privilegi tradizionali e optava per la linea austriaca, inasprendo la propria opposizione fino a suscitare nel 1701 una congiura contro il vicereame spagnolo, duca di Medinaceli. La congiura, detta del principe di Macchia, si rivelò un insuccesso e si concluse con la morte di due congiurati e l'esilio degli altri presso la corte di Vienna. In modo singolare, ma significativo, allorquando la linea austriaca risultò predominante, con l'occupazione militare del vicereame nel 1707, Biscardi, che non aveva fatto mistero delle simpatie spagnole, fu sì allontanato, per meno di due anni, dal Collaterale, per tornare poi rapidamente in auge, anche come garante della tenuta istituzionale dello stato, dopo la prova di incompetenza politica offerta dai ceti nobiliari. Ascendeva intanto al ruolo di vicereame il card. Vincenzo Grimani, che della congiura di Macchia era stato la mente ispiratrice, ed è a lui che Vico si rivolge nell'ottobre 1708, pronunciando e poi dedicandogli

il *De ratione*. Una diagnosi impietosa della crisi profonda attraversata dal vicereame, e al contempo dell'insipienza di una parte della nobiltà, emerge dalla *Relazione dello stato politico, economico e civile del Regno di Napoli*, redatta nell'estate-autunno del 1709, su invito del reggente Gennaro D'Andrea, da un intellettuale assai prossimo a Vico come Paolo Mattia Doria<sup>11</sup>.

In questo quadro sconvolgente, l'unica propria opera di cui Vico non faccia menzione nella *Vita* è, *pour cause*, la monografia sallustiana dedicata alla *Coniuratio principum Neapolitanorum*. Conservataci in due redazioni, allestite rispettivamente dopo il 1703 e dopo il 1711, l'operetta sembra animata dall'obiettivo di giustificare la severità della repressione attuata dal Medinaceli dopo la congiura, e naturalmente non era scritto da diffondersi o anche solo da menzionarsi nella Napoli austriaca in cui il filosofo operò per quasi tutta la propria vita, tanto più che il ritrattino lì contenuto del Grimani (di lì a poco destinatario del *De ratione*) è tutt'altro che edificante<sup>12</sup>. Inversamente, la *Vita* attesta l'operazione ideologicamente contraria: nell'*Aggiunta* redatta nel 1731 su richiesta del padre Bulgarelli per gli accademici Assorditi, Vico menziona la redazione delle iscrizioni funebri dei due congiurati defunti (Giuseppe Capece e Carlo di Sangro), commissionatagli nel 1707 dal governatore militare cesareo, Lorenz Wierich von Daun. Questi elementi sembrerebbero accreditare la tesi di Ajello su un Vico quantomeno disorientato se non apertamente voltagabbana: ma l'intera vicenda va ricondotta al ruolo concreto che il figlio di un modesto libraio e a sua volta professore sottopagato poteva sperare di avere in quei mutamenti epocali su scala continentale.

La prossimità di Vico all'entourage del Medinaceli era nata in seno all'Accademia, promossa dal vicereame, nella quale il giovane filosofo aveva mosso i suoi primi passi, incontrando gli eredi della tradizione Investigante

- 
- 11 La ricostruzione preziosa di queste oscillazioni politiche e del clima culturale che le accompagnava si deve alle ricerche di Raffaele Ajello e della sua scuola: Ajello (1976 e 2002), Luongo (1993 e 2001), Tita (1999 e 2013). Per la *Relazione* di Doria si veda Doria (1973) e, in prospettiva vichiana, Nuzzo (1984). Chi oggi qui scrive ha largamente fruito degli studi di Ajello, pur non condividendo una contrapposizione troppo rigida tra un fronte progressista e uno conservatore, e soprattutto non condividendo la marginalizzazione di Vico, sostanzialmente accantonato come un tradizionalista rimasto confuso e disorientato nel precipitare degli eventi; cfr. Ruggiero (2015). Sulla posizione di Vico, che faceva leva sul ruolo delle corti superiori e in particolare del Sacro Regio Consiglio, e sulle ragioni della sua sfortuna, torna oggi con lucidità Miletta (2021), pp. 319-321.
- 12 Vico (1992), pp. 224-25 e 84-85. Cfr. Marshall (2004) e Id. (2010), pp. 31-67.

e accostandosi a quegli intellettuali che cercavano di coniugare l'impegno culturale e l'iniziativa etico-civile<sup>13</sup>. È in tale ambito che la carriera di Vico, ivi compresa la sua promozione alla cattedra di retorica, mosse i primi passi, ed è naturale che a quello scrittore, che integrava i propri magri guadagni con opere letterarie su commissione e lezioni private, ci si rivolgesse per un testo inteso a dare sulla congiura la prospettiva franco-spagnola e borbonica. Si osservi però che la linea della continuità dinastica, in quel momento adottata da Vico, coincideva non solo con la scelta delle punte avanzate sul fronte progressista (Biscardi *in primis*), ma che un giudizio severo sul carattere inane e intrinsecamente ambiguo di quella congiura nobiliare sarebbe emerso con altrettanta evidenza nelle osservazioni di ben più smagati osservatori politici, come lo fu il Doria. Se poi Vico, all'arrivo degli austriaci, trovò il modo di accostarsi alla nuova élite dirigente, e di poter proseguire la propria attività letteraria e la propria ricerca filosofica, questo non può essergli imputato a demerito, più di quanto possa esserlo il ritorno alle magistrature di Biscardi, dopo un breve e soltanto temporaneo allontanamento.

Le osservazioni che andiamo qui, seppur rapidamente, svolgendo inducono a sottolineare per un verso il carattere ondeggiante, fluido, dinamico dei posizionamenti politico-culturali nella Napoli tra fine Seicento e primo Settecento e il convivere di molteplici istanze che animarono il quadro scientifico, politico, filosofico<sup>14</sup>. Per altro verso, la proposta giuspolitica di Vico – avanzata dapprima nel cap. XI del *De ratione*, sviluppata in modo più maturo e organico nel *De uno*, e integrata quindi all'indagine di ampio orizzonte che la *Scienza nuova* si propone di svolgere «d'intorno alla comune natura delle nazioni», cioè sul sorgere delle comunità politiche – risulta non solo radicata nel dibattito culturale del suo tempo, ma orientata a rispondere a esigenze istituzionali precise, si configura quindi come una proposta concreta avanzata da quel professore che ambiva a formare *non aulicos sed aulae quoque philosophos* (*De ratione*, cap. VII, pp. 136-137).

Nel cap. XI del *De ratione*, Vico tenta di ricostruire una storia giuridica piuttosto orientata e, al di là di certe forzature relative agli istituti giuridici romanistici (che denotano una cultura giuridica arretrata rispetto al suo tempo, ove si confrontino le sue posizioni con quelle, per esempio, di Brenkman o di Gravina), egli mostra invece una coscienza precisa del

13 Per un inquadramento completo di tale esperienza si veda la raccolta delle *Lezioni* (2000-2005) tenute all'Accademia, diretta da M. Rak; cfr. inoltre Conforti (2001).

14 Girard (2016).

moltiplicarsi a dismisura delle fonti di produzione e cognizione del diritto, e la correlativa esigenza di una tecnica interpretativa più raffinata rispetto al passato:

Igitur merito [iurisprudencia] prius erat scientia iusti: hodie est ars equi; hoc est prius universalis et rigida: hodie particularis et flexibilis; nam scientiae severae, nec quiquam declinant, artes autem commodae et morigerae sunt. [...]. Itaque olim tota iurisprudencia laus erat, ut commentis quibusdam facta aequa evaderent legibus quoque iusta: hodie, ut leges iustae benignis interpretationibus sint etiam factis aequae. [...]. Et quia leges certae, facta infinita, et ius ad leges, facta ad aequum spectant; olim pauci, hodie innumeri de iure libri. Et in summa, mutato iurisprudentiae arcano cum mutata republica, mutatae leges, mutata iurisprudencia, iurisconsulti alii, alii oratores, alii magistratus, alia iudicia; et nos nova arte et novo librorum genere supra Graecos et priscos Romanos aucti sumus (*De ratione* XI, pp. 176-179).

Il ruolo del pretore giurisdizionale appare nella prospettiva tracciata dal filosofo napoletano dapprima quale *iuris civilis custos*, cioè con una funzione limitata a garantire l'applicazione di un ordinamento prefissato e formalisticamente rigido (ivi, pp. 164-165), poi i pretori «iuris civilis custodes et aequitatis naturalis ministri facti sunt» (ivi, pp. 170-171), allorché essi poterono attraverso la loro attività interpretativa, pur mostrando una sorta di religioso rispetto per il dettato normativo e anzi apparentemente al fine di manifestarne applicativamente l'efficacia, di fatto temperare il rigore delle norme in senso equitativo o addirittura renderle inoperanti<sup>15</sup>. Vico osserva quindi il realizzarsi di un mutamento radicale nella giurisprudenza romana, non privo di conseguenze; una vera inversione del ragionamento giuridico. In passato l'impegno del giurista consisteva, in virtù di *commentis quibusdam*, nell'attrarre nella sfera d'applicazione delle leggi fatti che avrebbero potuto essere valutati soltanto in via equitativa; oggi invece nel rendere, con interpretazioni benevole, le leggi oltreché giuste (applicate secondo giustizia) anche eque rispetto ai fatti.

Due aspetti almeno è opportuno sottolineare in questo assai denso passaggio del testo vichiano. Da un lato l'ambiguità, o meglio la pluralità complessa di accezioni attraverso cui Vico considera la nozione di equità, che appare ora come un valore in sé, alternativo alla giustizia, cui l'attività giurisdizionale può eventualmente tendere in risposta a precise esigenze sociopolitiche (nel caso proposto da Vico, il passaggio dalla repubblica al principato); ora come un carattere intrinseco ai fatti della vita via via even-

15 Bretone (2006).

tualmente soggetti all'apprezzamento del giurista (dunque un predicato dell'agire nella sua evenemenzialità). D'altro lato la conseguenza di questa mutata prospettiva, di questa rivoluzione copernicana dell'interpretazione giuridica, ha come conseguenza il moltiplicarsi disorganico delle fonti, che rinunciano a ogni aspirazione modellizzante per inseguire la varietà infinita del reale, i *facta infinita*.

Rispetto a questo incontrollabile accrescersi del disordine giuridico, la soluzione prospettata dal filosofo napoletano fa leva sulla *scientia iuris*: non un intervento normativo dall'alto, e non un'operazione meramente tecnica e strumentale, ma un necessario elevarsi della cultura scientifica del diritto, perché *scientiae severae*. Questo progresso del diritto passa soprattutto per il ricondurre al rango di scienza (cioè con i profili di verità epistemologica che tale statuto comporta), una disciplina giuridica avvilitasi a pura *ars*, cioè a pura tecnicità operativa.

Se il riepilogo dedicato alla storia giuridica antica, medievale e moderna, proposto da Vico nel corso di questo capitolo del *De ratione*, risulta senz'altro confuso e meno preciso di quanto l'impegno palinogenetico e storiografico profuso dai giuristi suoi contemporanei avrebbe già permesso, altresì appare lucido e lineare il ragionamento del filosofo napoletano, la linea teorica che lo conduce a privilegiare un affinamento della giurisprudenza come presupposto per la costruzione del suo sistema filosofico e come soluzione politica necessaria all'ordinamento dello stato. Proseguendo nella propria analisi Vico rileva come una necessaria unitarietà nello studio delle diverse componenti della cultura giuridica risulti fondamentale: solo «qui in iuris topica sunt exerciti», gli esperti della topica giuridica, potranno agevolmente identificare «quae iura pro caussa», il diritto che più opportunamente debba essere applicato a un determinato contenzioso<sup>16</sup>. La topica qui richiamata dal filosofo napoletano è erede diretta dell'operetta ciceroniana indirizzata a Trebazio Testa, il maestro di Labeone, e porta con sé intatta la traccia delle influenze aristoteliche e stoiche su questo tema: la topica permette di trovare i termini medî del sillogismo ed è dunque la chiave causale del ragionamento, la conoscenza della topica si rivela quindi fondamento epistemologico oltre che puramente logico e, applicata all'universo giuridico, diventa uno strumento d'intervento sociopolitico. L'esercizio interpretativo reso possibile dalla topica consisterà nell'identificare il diritto più appropriato in relazione alla molteplicità dei fatti umani, esso è dunque operazione eminentemente filosofica, non riducibile a pura applicazione tecnica. In linea, poi, con la tradizione umanistica che nutre

16 *De ratione*, pp. 178-179. Cfr. Viehweg (1953), Corsano (1978).



la riflessione vichiana<sup>17</sup>, l'interpretazione qui evocata non è uno spoglio argomentare geometrico, ma deve essere nutrita da una varia cultura e grazie alla ricchezza dei saperi farsi scienza della politica. Il filosofo napoletano, infatti, soggiunge che la giurisprudenza del suo tempo è «ab eloquentia integrior» e «a philosophia infirmior»: l'autonomia della *scientia iuris* dalla retorica ne ha reso più asciutti e stringati i principî, ma ne ha indebolito lo slancio conoscitivo. Il progresso tecnico ha giovato a conferire indipendenza ai fondamenti del ragionamento giuridico, ma rischia ora di insterilirlo e, come l'avvocato non sufficientemente addestrato alla retorica non potrà con l'efficacia dell'argomentare temperare il rigore delle leggi, così lo studio del diritto non saprà trasformarsi nella «scientia rerumpublicarum legibus ordinandarum conservandarumque, quae doctrina, ut mater omnis iurisprudentiae est, ita prior tradi deberet» (*De ratione*, pp 178-181).

Nella stringata prosa di questa pagina convivono molteplici istanze: per un verso Vico disegna una parabola formativa, che dalla retorica proceda al diritto e dal diritto alla scienza politica, una parabola che se ha nella «rerumpublicarum scientia» il suo approdo, vi trova anche il suo fondamento, il suo *prius* logico e causale. Scorgiamo anche, nella difesa dell'eloquenza capace di farsi interprete della pluralità di accadimenti nell'umano vivere e agire, quella battaglia vichiana per il valore conoscitivo del verisimile, che non solo accompagnerà tutta l'esperienza filosofica vichiana, ma ne costituirà l'approdo politico (appunto lo studio delle «nazioni», delle comunità umane nel loro primo organizzarsi)<sup>18</sup>. Si coglie ancora il valore unificante che l'autore, sempre in debito con la tradizione umanistica, attribuisce alla filosofia, la sua capacità di *revocare iuxta sua propria principia* ciascuna disciplina, ciascun ambito del sapere.

Un supplemento di attenzione deve però essere dedicato alla tesi vichiana secondo cui la *scientia rerumpublicarum* è la *mater omnis iurisprudentiae* e, in quanto tale, deve costituire l'avviamento dell'insegnamento giuridico. Il percorso filosofico di Vico lo ha condotto a identificare alcuni principî del suo pensiero dapprima in ambito giuridico, in particolare modo con il capitolo del *De ratione* che stiamo esaminando, con la lettura di Grozio, con il *Diritto universale* all'inizio degli anni venti, per poi riconoscere che quegli elementi non erano specifici al solo universo del diritto, ma rappresentavano una compiuta teoria della conoscenza, e in particolare una conoscenza applicabile alle origini del processo umano di incivilimen-

17 L'analisi del retaggio umanistico-rinascimentale nel pensiero di Vico richiederebbe un apposito e autonomo studio. In questa sede ci si limita a rinviare, con prospettive differenti, a Garin (1979) e Rossi (1999).

18 Girard (2008), pp. 323-325. Sanna (2016), pp. 38-40 e 96-97.

to, al progresso sociopolitico dell'umanità. Spicca tra questi fondamenti dell'argomentare vichiano l'assunto, enunciato più tardi tra le *degnità* della *Scienza nuova* nel 1730 e 1744, secondo cui «le dottrine debbono cominciare da quando cominciano le materie che trattano»<sup>19</sup>. In questo senso, affermare che la scienza politica è la madre del diritto, e che lo studio della politica deve costituire l'avvio nella formazione del giurista, non costituisce nel pensiero di Vico una priorità cronologica, ma teleologica: non riduce cioè alla politica l'intera riflessione giuridica di Vico, ma orienta quella ricerca *verso* la politica, *verso* un'utilità civile. Nella politica, la giuridicità di Vico trova il suo approdo e il suo scopo, non la sua compressione<sup>20</sup>.

In tal senso, l'*interpretatio iuris* diviene nella prospettiva di Vico non soltanto uno strumento di politica normativa, ma più in generale il fondamento epistemologico e operativo di una teoria dello stato concepita in risposta a esigenze emergenti dal tessuto vivo della società civile. A questo tema è dedicata la pagina conclusiva del cap. XI nel *De ratione*, dove una precipua tecnica dell'interpretazione è connessa con la lode tributata dall'oratore accademico al Sacro Regio Consiglio, organo giurisdizionale e politico supremo nel viceregno.

Quare princeps, si regnum augeri velit, leges Romana ex doctrina civili<sup>21</sup> iubeat interpretari; et iudices ex ea lites iudicent, atque optimorum arte illa oratorum, qua semper curant, ut possint, semper ac possunt, praestant, ut privatis caussis publicam agglutinent: iudices, inquam, in partem maxime adversam utantur: illi namque id faciunt, ut privatum ius vincat publicum; at ipsi faciant ut publicum vincat privatum. Ita namque cum maximo reipublicae bono philosophia iuris, nempe doctrina civilis, iterum cum iurisprudencia coniungetur; [...]. Scio equidem in nostro Sacro Consilio Neapolitano saepe lites contra Romanas leges, *ex certis caussis*, ut eleganter habent in formulis, iudicari: et in summo regni senatu aequum civile naturali saepe in decernendo praeferri:

19 *Scienza nuova* 1730, *degnità CI* (Vico 2004, p. 118) = *Scienza nuova* 1744, *degnità CVI* (Vico 1990, p. 537).

20 Sul rapporto tra prospettiva giuridica e approdi politici nel pensiero di Vico, soprattutto in riferimento al *De ratione*, si vedano i saggi raccolti in Giarrizzo (1981), pp. 83-85, con opportuni rilievi di Piovani (1976).

21 La eccellente traduzione italiana del *De ratione*, curata da Maria Di Benedetto a fronte del testo latino nell'edizione commentata da A. Battistini (Vico 1990), è uno strumento utilissimo per accostare la non lineare prosa latina vichiana. In questo caso è però necessario rilevare che la precisa ed elegante traduttrice ha reso il sintagma *doctrina civilis* con «dottrina politica», laddove Vico chiaramente intende proporre un criterio di coerenza endo-ordinamentale: le leggi Romane debbono essere interpretate nell'insieme dell'ordinamento civile considerato nel suo complesso.

sed id fit peculiari prudentissimorum sapientia oratorum et iudicum, qui sane immortales non sunt. At si id ex instituto regni fiat, cum summa republicae utilitate perenne erit (*De ratione*, pp. 194-195).

Il sovrano moderno che voglia accrescere il proprio stato, e dunque consolidarne i fondamenti, dovrà curare che i giudici del suo regno decidano dei contenziosi *ex doctrina civili*, interpretando le leggi Romane (cioè il *ius commune*) in un quadro ordinamentale unitario. Tale risultato sarà possibile valendosi della *optimorum oratorum arte*, cioè grazie a un uso produttivo della retorica che avrà come effetto di congiungere la protezione del bene pubblico alla tutela degli interessi privati. Il filo di Arianna che orienterà il giurista nel labirinto dei conflitti ordinamentali sarà quindi la sua cultura, capace di guidarlo in una ricostruzione interpretativa che sappia costantemente prendere come riferimento l'unitarietà dell'orizzonte giuridico e non smarrisca il quadro generale nella selva di una casistica moltiplicatasi a dismisura e resa complessa dalle sovrapposizioni nella produzione normativa. Esempio di tale proficua attività giurisdizionale è, nella sintesi di Vico che in questa pagina finale del capitolo approda ad una proposta politica, il Sacro Regio Consiglio a Napoli, che valendosi della formula *ex certis caussis* ha sentenziato «spesso» *contra Romanas leges*, facendo prevalere nel sommo senato del Regno l'equità civile su quella naturale<sup>22</sup>. L'invito del filosofo napoletano a istituzionalizzare questa libertà decisionale fondata su autorevoli sentenze del supremo tribunale da un lato porta senz'altro in luce un'aporìa che non si deve tacere: lo strumento che potrebbe rendere possibile questa prassi, in concreto lo *stare decisis*, al di là dell'intervento costituzionale necessario e qui proposto, è proprio una raccolta organica di *decisiones* e *consilia*, come quelle che nella *Vita* sembrano suscitare l'allontanamento del giovane Vico da regolari studi giuridici. Certo, la raccolta qui presupposta da Vico ha una sua direttrice, una sua organicità intrinseca nella scelta di accordare un primato all'equità civile rispetto a quella naturale e sembrerebbe quindi candidare i togati a un ruolo sempre più rilevante nella guida politica dello stato, ma correlativamente la libertà stessa dell'organo istituzionale supremo, così esaltata in questa pagina, finirebbe per essere irrimediabilmente compromessa sotto due profili: in prospettiva, per un progressivo limitarsi delle opzioni possibili rispetto all'accumularsi della materia giudicata; e nelle singole pratiche, dovendo obbedire a un criterio filosofico-politico (il prevalere dell'equità civile) piuttosto che giuridico.

22 Naddeo (2011), pp. 84-87, Miletta (2020), p. 76.

Si aggiunga che in questo passaggio finale del capitolo xi del *De ratione* le ambiguità terminologiche creano non poche difficoltà, che saranno in parte affrontate da Vico solo molto più tardi, nella trattazione del *De uno*. La *doctrina civilis*, che indica chiaramente la conoscenza teoretica dell'ordinamento nel suo insieme come riferimento interpretativo, viene identificata con la *philosophia iuris*, accentuandone l'aspetto conoscitivo rispetto a quello sistematico; ancor più scottante è l'apparente equiparazione tra *aequum civile* e *ius publicum* da una parte, contrapposti a *aequum naturali* e *ius privatum* dall'altra<sup>23</sup>.

Nei capitoli 177-179 del *De uno*, nel 1720, Vico tornerà a definire l'equità civile, in una prospettiva evolucionista del diritto. L'equità civile è un «regolo ferreo», inflessibile e incapace di adattarsi ai corpi, equivalente a ciò che in lingua italiana si definisce «ragion di stato»: questa prima stagione della giurisprudenza corrisponde alla repubblica patrizia arcaica, al suo rigore formalistico, rappresenta una prima risposta ordinamentale nel momento del costituirsi di una primitiva comunità politica<sup>24</sup>. A questa fase segue una diversa stagione di sviluppo dell'ordinamento giuridico: una fase caratterizzata dall'«equità naturale» che opera secondo il flessibile regolo di Lesbo, adattandosi ai corpi, e quindi ammette numerose eccezioni; e tuttavia non determina un diritto meno rigoroso, perché «neque enim ex suo iure immutabili quenquam solvit, nec ullum unquam hominis meritum tantum est, ut ratio naturalis ipsi indulgeat, quod non dictet honestas» (*De uno*, cap. 189; Vico 2019, p. 170). Come si vede l'equità civile non è riconducibile al diritto pubblico e la naturale al privato, ma si tratta piuttosto di due momenti successivi nello sviluppo dell'ordinamento: al centro di questo processo di sviluppo si colloca l'azione del pretore «qui viva Legis

23 L'idea che l'equità naturale identifichi l'interesse (o il diritto) privato, e si contrapponga all'equità civile che animerebbe o costituirebbe addirittura il diritto pubblico è alla base dell'interpretazione di Giarrizzo (1981), p. 79; ma appunto si tratta di un'ambiguità generata dall'improprietà terminologica di Vico. Tali concetti in parte si chiariranno nel *De uno*, ma non sia attribuito a malanimo il ricordare che Vico fu bocciato proprio su una lezione *de praescriptis verbis*, e che quella bocciatura ha regalato all'umanità la *Scienza nuova*.

24 Dunque non ci si lasci ingannare dall'identificazione con l'espressione italiana «ragion di stato», che ha tra l'altro suscitato nel traduttore ottocentesco, Carlo Sarchi, l'interpolazione di una glossa assente dal testo latino di Vico, «ad essa [ragion di stato] riportando quei provvedimenti che possono giovar talvolta ai reggitori, ma che sono al comun sentire ripugnanti» (cfr. Vico 2019, p. 153, e Vico 1974, pp. 260-261). È qui evidente che l'equità civile non è in alcun caso riconducibile anacronisticamente al moderno concetto di diritto pubblico.

XII Tabularum vox esset, unaque opera et ius civile custodiret, et aequitati naturali adessent» (*De uno*, cap. 187; Vico 2019, pp. 166-167).

La funzione costruttiva esercitata dal diritto pretorio nello sviluppo ordinamentale attraverso la realizzazione di rimedi giurisdizionali e la garanzia di tutele processuali efficaci risulta non solo assai chiara a Vico da un punto di vista storico e dottrinale, ma illumina di nuova luce quella proposta politica, avanzata più di dieci anni prima, con la pubblicazione del *De ratione*. Rispetto ad ansie di consolidamento normativo che inseguono l'utopia di una semplificazione della realtà, Vico guarda alla funzione normativa esercitata dalle corti superiori per via di autorevoli ed esemplari pronunce giurisdizionali, a soluzioni giuridiche e di governo nate nella prassi, ratificando così l'ambizione di quei supremi tribunali ad una sovranità fondata 'dal basso' e nutrita dal continuo evolvere del traffico giuridico, «dal fango delle prime approssimative città», per usare un'espressione icasticamente efficace di Pietro Piovani<sup>25</sup>.

Le procedure attraverso cui il pretore giurisdizionale romano operava divengono così modelli influenti in vista di una proposta concreta di riordino della società civile. Il pretore era «viva voce» dell'ordinamento, perché operava al tempo stesso come ministro e custode del diritto (*De uno*, cap. 132-33; Vico 2019, pp. 96-97):

et idem praetor *custos iuris* esset in actionibus, seu formulis, quibus postulanti-  
bus ius dicebat; et formula actionis ius dicta. Actiones enim sunt proprie  
rerum nostrarum legibus formatae tutelae, quibus nostra tuemur et conservamus.  
Quare praetor, quum ius dicebat, erat proprie *custos civilis iuris* (*De uno*, cap.  
166; Vico 2019, p. 138).

Emerge in primo piano nella ricostruzione di Vico l'attività interpretativa: il pretore interpreta le nuove esigenze socioeconomiche meritevoli di essere integrate all'ordinamento e assicura loro opportuna tutela attraverso l'editto; egli riconduce le nuove situazioni di fatto all'interno di un quadro normativo riconoscibile; infine egli valuta, in caso di contenzioso, se i fatti oggetto della disputa rientrano nelle previsioni edittali, e concede o meno le tutele apprestate in seno al processo formulare. Vico si avvede chiaramente che l'evoluzione e la vitalità dell'ordinamento – il temperamento dell'equità civile e dell'equità naturale, per usare la terminologia da lui adottata nel *De uno* – sono assicurate da un'attività interpretativa che in effetti produce nuovo diritto, un'attività conoscitiva, e specificamente ermeneutica, che modifica la realtà dandole senso.

25 Piovani (1960), pp. 15-16.

Il passaggio dal *Diritto universale* alle *Scienze nuove*, segnato certo da dolorose vicende umane e dalla ricerca di nuovi approdi per il suo pensiero, è accompagnato da un'«aspra meditazione» che non si limita alla trasformazione di un'opera giuridica latina, in una filosofica in italiano, né alla sola ricerca di una via argomentativa stringata e diretta: gli anni che vanno dal 1722 al 1725 sono anche il momento in cui Vico si avvede che quel principio ermeneutico, l'idea di un'interpretazione creativa, non aveva applicazione limitata al solo ambito delle scienze giuridiche, ma si poneva a fondamento della sua nuova metafisica, di una rinnovata concezione della realtà e in particolare di una ricerca su quella realtà di cui l'uomo era protagonista e artefice, cioè il cammino del progresso, l'incivilimento che comporta lo studio non già dell'uomo singolo o di una generalizzata e indefinita umanità, ma del sorgere e svilupparsi delle prime comunità umane politicamente organizzate, l'origine comune delle nazioni<sup>26</sup>.

Questo peculiare percorso seguito dal pensiero di Vico sarebbe stato riconosciuto, e in parte significativamente ricalcato, negli anni venti del Novecento, da un acuto interprete dell'ermeneutica vichiana: Emilio Betti. Nello stesso anno, 1926-27, Betti, giovane professore appena chiamato dall'università di Firenze a quella di Milano, tenne due prolusioni che saranno determinanti per lo sviluppo delle sue ricerche e per il suo approccio a Vico. La prima, pronunciata il 17 gennaio 1926, aveva per oggetto *La creazione del diritto nella iurisdictio del pretore romano*, e la seconda, del 14 novembre 1927, il rapporto tra *Diritto romano e dogmatica odierna*<sup>27</sup>. Come si vede per Betti, come per Vico, il riconoscimento del carattere creativo nell'*interpretatio* che fonda l'attività giurisdizionale del pretore assume il ruolo di un criterio ermeneutico generale, diviene aspetto fondamentale in una teoria della storia che prepara (ma in certa misura assorbe ed esaurisce) una teoria generale della conoscenza.

L'analisi di Betti, sebbene in taluni profili pieghi polemicamente verso una rivendicazione di legittima discendenza vichiana antitetica rispetto a quella di Croce, coglieva due aspetti estremamente significativi che avevano permesso al pensiero del filosofo napoletano di oltrepassare la soglia di una riflessione puramente giuridica e di fondare una «scienza nuova». Da un lato il riconoscimento del carattere costante delle categorie giuridiche nello spirito umano, del loro stabile permanere, del loro rispondere a bisogni fondamentali allorché l'uomo avvia il convivere sociale; dall'altro la

26 *Vita*, pp. 49-54. Cfr. Ruggiero (2022 a e b).

27 Rispettivamente in *Studi Chioventa*, Cedam, Padova 1927, pp. 57-129; e in *Archivio giuridico*, 99, 1928, pp. 129-150 e 100, 1029, pp. 26-66; questa seconda prolusione raccolta in Betti (1991), pp. 59-133. Cfr. Piccini (2007), pp. 36-41.

scoperta dell'autorialità umana della storia. È quanto Betti leggeva in una pagina fondamentale della *Scienza nuova*, nei *Principi* che Vico enuncia nel libro primo:

Ma, in tal densa notte di tenebre ond'è coverta la prima da noi lontanissima antichità, apparisce questo lume eterno, che non tramonta, di questa verità, la quale non si può a patto alcuno chiamar in dubbio; che questo mondo civile egli certamente è stato fatto dagli uomini, onde se ne possono, perché se ne debbono, ritrovare i principi dentro le modificazioni della nostra medesima mente umana. [...]. Or, poiché questo mondo di nazioni egli è stato fatto dagli uomini, vediamo in quali cose hanno con perpetuità convenuto e tuttavia vi convengono tutti gli uomini, perché tali cose ne potranno dare i principi universali ed eterni, quali devon essere d'ogni scienza, sopra i quali tutte sursero e tutte vi si conservano in nazioni. Osserviamo tutte le nazioni così barbare come umane, quantunque, per immensi spazi di luoghi e tempi tra loro lontane, diversamente fondate, custodire questi tre umani costumi: che tutte hanno qualche religione, tutte contraggono matrimoni solenni, tutte seppelliscono i loro morti [...] (*Scienza nuova* 1744, libro I, sezione III; Vico (1990), pp. 541-42).

Questa sezione nel libro primo della *Scienza nuova* avvia maestosamente un percorso vittorioso, annuncia la sconfitta della barbarie e l'uscita dell'umanità dalle selve ancestrali per fondare le prime comunità politiche, indirizzando lo sguardo del lettore proprio su quell'obiettivo sociale e antropologico che nutre la ricerca vichiana, una ricerca sulla storia dell'uomo che ha per protagonista una collettività, un soggetto plurale – le nazioni – cui si attribuiscono caratteri omogenei. E al tempo stesso Vico annunciava la vittoria del filosofo, l'identificazione di un principio conoscitivo, una prima «verità» che fondava quella ricerca e ne ancorava le «discoverte»: il riconoscimento dell'autorialità della storia comportava la stretta necessità di ritrovarne i principi nelle «modificazioni della nostra medesima mente umana».

Eppure questo traguardo, il «lume eterno» di «questa verità» non nasconde che la proposta vichiana emerge sul ciglio di una catastrofe, è una voce che si leva dall'orlo del baratro: «Ma se i popoli marciscano in quell'ultimo civil malore [...], allora la provvidenza a questo estremo lor male adopera questo estremo rimedio: che – poiché tai popoli a guisa di bestie si erano accostumati di non ad altro pensare ch'alle particolari proprie utilità di ciascuno [...] – per tutto ciò, con ostinatissime fazioni e disperate guerre civili, vadano a fare selve delle città, e delle selve covili d'uomini» (*Scienza nuova* 1744, *Conchiusione*; Vico 1990, p. 967). La crisi sociale, il disordine giuridico, l'incertezza nella direzione politica disegnano una *Age of Anxiety*, «when the historical process breaks down and armies organize with their embossed debates the ensuing void which they can never con-

secrete, when necessity is associated with horror and freedom with boredom...»<sup>28</sup>, uno stato d'ansia da cui la società contemporanea non sembra ancora riemergere alla luce.

### *Bibliografia*

#### *Opere di Vico*

Vico, G. (1990), *Opere*, a cura di A. Battistini, Mondadori («I Meridiani»), Milano. Tale edizione contiene: la *Vita scritta da sé medesimo*, il *De nostri temporis studiorum ratione* (con traduzione italiana a fronte), la *Scienza nuova* nelle edizioni 1744 e 1725, l'orazione inaugurale *De mente heroica*, l'elogio funebre di donn'Angiola Cimmino, la traccia di un discorso sulle Accademie, una scelta di lettere e poesie.

Vico, G. (1974), *Opere giuridiche*, a cura di P. Cristofolini, introduzione di N. Badaloni, Sansoni, Firenze.

— (1992), *La congiura dei principi napoletani 1701*, ed. critica a cura di C. Pandolfi, Guida, Napoli (rist. Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2013).

— (2004), *Scienza nuova 1730*, ed. critica a cura di P. Cristofolini e M. Sanna, Guida, Napoli (rist. Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2013).

— (2019), *Diritto universale*, ed. critica a cura di M. Veneziani, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma.

#### *Altre fonti*

Doria, P.M. (1973), *Massime del governo spagnolo a Napoli*, a cura di V. Conti, introduzione di G. Galasso, Guida, Napoli.

*Lezioni* (2000-2005) = *Lezioni dell'Accademia di palazzo del duca di Medinaceli, Napoli 1698-1701*, a cura di M. Rak, Istituto italiano per gli studi filosofici, Napoli.

#### *Studi*

Ajello, R. (1976), *Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Guida, Napoli (rist. 1991).

Ajello, R. (2002), *Il collasso di Astrea. Ambiguità della storiografia giuridica italiana medievale e moderna*, Guida, Napoli.

Battistini, A. (1990), *Note*, in Vico (1990).

28 W. H. Auden, *The Age of Anxiety. A Baroque Eclogue*, 1947.



- Battistini, A. (2019), «Tale e non altra riuscita. La prospettiva teleologica nella Vita di Giambattista Vico», in Id., *Svelare e rigenerare. Studi sulla cultura del Settecento*, a cura di A. Cristiani e F. Ferretti, Bononia University Press, Bologna, pp. 41-56.
- Battistini, A. (2020), *Dall'inibizione alla liberazione dell'io. Il genere autobiografico nel tournant des Lumières*, lezione Sapegno 2019, Aragno, Torino.
- Betti, E. (1991), *Diritto Metodo Ermeneutica*, a cura di G. Crifò, Giuffrè, Milano.
- Bretone, M. (1998), *I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura*, Laterza, Roma-Bari.
- Bretone, M. (2004), *Diritto e tempo nella tradizione europea*, Laterza, Roma-Bari, 1994<sup>1</sup>.
- Bretone, M. (2006), «Aequitas. Prolegomeni per una tipologia», *Belfagor*, 61, pp. 338-343.
- Conforti, M. (2001), *Un'istituzione culturale della modernità a Napoli. L'Accademia del Duca di Medinaceli: storia, scienza, letteratura e arti*, tesi di dottorato Università degli studi di Siena.
- Corsano, A. (1978), «Per una rilettura del vichiano *De ratione*», *Giornale critico della filosofia italiana*, 9 (serie IV), 1978, pp. 151-171.
- Garin, E. (1979), *Vico e l'eredità del pensiero del Rinascimento*, in *Vico oggi*, a cura di A. Battistini, Armando, Roma, pp. 69-93.
- Giarrizzo, G. (1981), *Vico. La politica e la storia*, Guida, Napoli.
- Girard, P. (2008), *Giambattista Vico. Rationalité et politique. Une lecture de la Scienza nuova*, PUPS, Paris.
- Girard, P. (2016), «Comme des lumières jamais vues». *Matérialisme et radicalité politique dans les premières Lumières à Naples (1647-1744)*, Champion, Paris.
- Lomonaco, F. (2018), *I sentieri di Astrea. Studi intorno al Diritto universale di Giambattista Vico*, Edizioni di Storia e Letteratura, Rome.
- Luongo, D. (1993), *Serafino Biscardi. Mediazione ministeriale e ideologia economica*, con una presentazione di R. Ajello, Guida, Napoli.
- Luongo, D. (2001), *Vis jurisprudentiae. Teoria e prassi della moderazione giuridica in Gaetano Argento*, Guida, Napoli.
- Marshall, D. (2004), «La congiura dei principi napoletani di G. Vico», *Napoli nobilissima*, serie V, a. 5, pp. 105-120.
- Marshall, D. (2010), *Vico and the Transformation of Rhetoric in Early Modern Europe*, Cambridge University Press.
- Miletti, M. N. (2020), «L'equità civile: suggestioni settecentesche», *Questione giustiziana* 1, pp. 73-77.
- (2021), *Giambattista Vico*, in *Law and the Christian Tradition in Italy. The Legacy of the Great Jurists*, ed. by O. Condorelli and R. Domingo, Oxon-New York, Routledge, 2021, pp. 311-330.
- Naddeo, B. A. (2011), *Vico and Naples. The Urban Origins of Modern Social Theory*, Cornell University Press.
- Piccini, D. (2007), *Dalla Scienza nuova all'ermeneutica. Il ruolo di Giambattista Vico nella teoria dell'interpretazione di Emilio Betti*, presentazione di G. Crifò, Istituto italiano per gli studi filosofici, Napoli.